



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo LO PRESTI Presidente

dott. Salvatore CHIAZZESE Consigliere - relatore

dott. Guido PETRIGNI Consigliere

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 3 /A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità

amministrativa iscritto al n. **6844/R** del registro di segreteria,

promosso ad istanza di **Orazio Aiello**, nato a Isola delle

Femmine (PA) il 3 febbraio 1969 ed elettivamente domiciliato in

Villagrazia di Carini-Carini (PA), via Pio La Torre 28, presso lo

studio dell'avv. Domenico Armetta (pec:

nicoarmetta@pecavvpa.it), che lo rappresenta e difende, contro:

- la Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della

Corte dei conti per la Regione siciliana, in persona del

Procuratore Regionale, domiciliato per la carica presso la sede

sita in Palermo, via Filippo Cordova 76;

- l'Ufficio di Procura Generale presso la Sezione Giurisdizionale

d'Appello per la Regione siciliana, in persona del Presidente

titolare, domiciliato per la carica in via Filippo Cordova 76, per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 866/2022 del 30 novembre/ 15 dicembre 2022.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, alla pubblica udienza del 23 novembre 2023, l'Avvocato Francesco Rappa, delegato dall'Avv. Domenico Armetta per l'appellante, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Luigia Licastro.

FATTO

Con atto di citazione, depositato in data 26 aprile 2022 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale conveniva in giudizio il sig. Orazio Aiello, contestando l'illecita percezione di un contributo a fondo perduto proveniente dal Fondo Europeo Pesca (FEP) 2007-2013, misura 1.4 denominata "piccola pesca costiera" ed erogato dalla Regione siciliana nella qualità di organismo pagatore.

La Procura regionale chiedeva, pertanto, la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento del danno di € 15.000,00 oltre rivalutazione ed interessi legali in favore della Regione siciliana nonché al pagamento delle spese di giustizia in favore dello Stato.

Con sentenza n. 866 del 30 novembre/15 dicembre 2022, la Sezione giurisdizionale di primo grado ha condannato il sig. Orazio Aiello al pagamento della somma di euro 15.000,00, a

favore dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca, oltre interessi, rivalutazione e spese di giudizio, per avere indebitamente percepito un contributo comunitario di pari importo, mediante la produzione di false dichiarazioni riguardanti i requisiti richiesti dal bando.

In particolare, il sig. Aiello, nel novembre 2012, ha dichiarato "di non avere riportato condanne per il reato di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI Capo II e Titolo VII Capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6 e 12 della legge 283/ 1962" mentre nei suoi confronti era stato emesso, dal G.I.P. di Palermo, il 29 aprile 2009, decreto penale, esecutivo il giorno 5 gennaio 2012, per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Configurando l'elemento soggettivo del dolo, nonché un'ipotesi di occultamento doloso del danno, i Giudici di prime cure, respingevano l'eccezione di prescrizione, il cui esordio veniva fatto coincidere con la data della segnalazione della Guardia di Finanza (3 luglio 2021) ed accoglievano la richiesta dell'attore pubblico, condannando l'Aiello.

Con atto di appello del 6 febbraio 2023, notificato alla Procura Regionale ed all'Ufficio di Procura Generale l'8 febbraio 2023, il sig. Aiello, con il patrocinio dell'Avvocato Domenico Armetta, impugnava la sentenza 866/2022 per i seguenti motivi:

1 - - **VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART.**

**24, CO. I, E 28, CO. VIII, DEL D.P.R. 313 DEL 2002, COME
MODIFICATO DAL D.LGS. N. 122 DEL 2018 - MANCANZA
DEI REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ILLECITO DI CUI
ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 20/1994 E S.M.I.**

Afferma l'appellante che, con riferimento alla riforma del 2018,
la Cassazione ha sancito che:

a - non integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato
in atto pubblico, la condotta di colui che in sede di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio - come disciplinata dall'art. 46,
comma 1, lett. a), d.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, nel testo
previgente all'ultima modifica - dichiarare di non aver riportato
condanne penali, ancorché destinatario di sentenza di
applicazione della pena su richiesta o decreti penali di
condanna, poiché il dichiarante non è tenuto a riferire nulla di
più di quanto risulti dal certificato penale;

b - nessun dovere di dichiarare l'esistenza di siffatte condanne
gravava sull'interessato anche prima della riforma del 2018
(Cass. Sez. V. Sent. n. 1966/2021, della quale viene riportata
dall'appellante la parte motiva).

Viene, altresì, negata l'esistenza di un indirizzo
giurisprudenziale di senso contrario, affermata, invece, dalla
sentenza impugnata.

**1 - BIS - MANCANZA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO
DELL'ILLECITO ERARIALE.**

L'appellante sostiene che, al momento in cui è stata resa la

dichiarazione, il sig. Aiello non aveva una chiara rappresentazione della situazione, non ha inteso occultare circostanze, né ha voluto danneggiare l'amministrazione regionale.

Ciò sarebbe provato dalle seguenti considerazioni:

- il sig. Aiello non era obbligato a riferire alla competente amministrazione di avere riportato un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

- *"nel modulo predisposto dall'Ente, la descrizione dei reati risultava essere complessa e di natura tecnica " (...) quindi, di difficile percezione da parte di chi possiede un livello di scolarizzazione basso (scuola elementare) e svolge, esclusivamente, la professione di pescatore. Conseguentemente, al sig. Aiello non può essere addebitata alcuna responsabilità né per dolo, né per colpa, sia del fatto che dell'evento dannoso per mancanza dell'elemento soggettivo".*

1 TER - PRESCRIZIONE DELL'ILLECITO ERARIALE.

Contrariamente a quanto riportato nella sentenza impugnata, non vi sarebbe stato alcun occultamente doloso e pertanto, considerando che l'amministrazione Regionale ha eseguito i pagamenti in diverse soluzioni, l'ultimo dei quali è stato effettuato in data 12 maggio 2016 e che l'invito a dedurre, con costituzione in mora, è stato notificato in data 24 gennaio 2022 il diritto al risarcimento del danno erariale deve considerarsi prescritto.

In conclusione, l'appellante chiede la riforma della sentenza appellata, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico dell'Aiello.

In via subordinata, chiede l'applicazione del potere riduttivo, nella sua massima estensione.

In data 23 maggio 2023, ha presentato le proprie conclusioni l'Ufficio di Procura Generale, confutando puntualmente i motivi di appello.

Innanzitutto, afferma il Pubblico Ministero che la normativa vigente all'epoca dei fatti (DPR n. 313 del 2012) non prevedeva, in alcuna disposizione, l'esonero degli interessati dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di decreti penali di condanna nell'ambito di dichiarazioni sostitutive di certificazioni. Solamente a partire dal 2016 è stato escluso l'obbligo di tale dichiarazione relativamente ai decreti penali di condanna non risultanti nel certificato del casellario giudiziale.

Nella fattispecie, l'utilizzazione di dichiarazioni non veritiere, rese dall'odierno appellante, finalizzate all'indebita percezione del contributo pubblico, risulta idonea a perfezionare l'occultamento doloso del danno; quest'ultimo, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, "*sussiste in presenza di atti/comportamenti volti specificamente a prevenire il disvelamento di un danno ancora in fieri oppure a nascondere un danno ormai prodotto*" (ex multis, Corte conti Sezione Appello

Sicilia sentenza n. 6/ A/2023, n. 1/ A/2020, n. 81/ A/2017 e

n. 11/A/2016).

L'Attore pubblico chiede, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata con conseguente condanna dell'Aiello al pagamento delle spese di giudizio.

All'Udienza del 23 novembre 2023, l'Avv. Rappa, per l'appellante, ed il Vice Procuratore Generale Maria Concetta Carlotti, per il Pubblico Ministero, hanno confermato le argomentazioni e le richieste formulate con gli atti scritti.

DIRITTO

La priorità logico-giuridica impone a questa Sezione di scrutinare, preliminarmente, il primo motivo d'appello, relativo alla presunta violazione degli articoli 24, comma 1, e 28, comma 8, del DPR n. 313/2002.

Secondo la difesa dell'appellante, al momento della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 29 novembre 2012, il sig. Aiello non aveva alcun obbligo giuridico di dichiarare l'esistenza del decreto penale di condanna emesso dal G.I.P del Tribunale di Palermo con decreto reso esecutivo il 5 gennaio 2012, in quanto tale obbligo sarebbe venuto meno a seguito delle modifiche normative dell'art. 28, comma 8, del DPR n. 313 del 2002, introdotte dapprima dal d.lgs. n. 74 del 2016 e poi dal d.lgs. n. 122 del 2018.

Tali disposizioni sopravvenute avrebbero esonerato "l'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende

dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico" dall'indicare la presenza, tra l'altro, di quelle all'articolo 24, comma 1, lett. e, del medesimo DPR, ossia (la presenza) delle iscrizioni relative ai decreti penali di condanna, non più riportate nel certificato generale del casellario giudiziale.

Per effetto di queste modifiche normative, l'appellante esclude che, al momento della sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, avvenuta il 29 novembre 2012, lo stesso avesse alcun obbligo giuridico di dichiarare l'esistenza del decreto penale di condanna a suo carico emesso dal G.I.P del Tribunale di Palermo in data 29 aprile 2009, in presenza di un certificato del casellario giudiziale, rilasciato in data 20 settembre 2022, in cui risulta a suo carico "NULLA".

A sostegno delle proprie tesi, ha richiamato alcuni recenti arresti della Corte di Cassazione, sez. Il penale, secondo cui non integrerebbe il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta di colui che in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio dichiara di non aver riportato condanne penali, ancorché destinatario, come nella fattispecie, di decreti penali di condanna, non essendo il dichiarante più tenuto, ancor prima della riforma del 2018, a riferire nulla di più di quanto risulti dal certificato penale.

Tali principi sarebbero stati ribaditi dalla Sezione penale della Cassazione anche in riferimento alle condotte poste in essere

anteriamente alla riforma del 2018, come avvenuto nella fattispecie, in cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio è stata redatta in data 29 novembre 2012.

2.1 Ad avviso del Collegio, le argomentazioni difensive dell'appellante, volte a dimostrare l'inesistenza di un obbligo di menzione della condanna penale a carico del Aiello, sebbene suggestiva, non può trovare accoglimento.

A questo riguardo, appare utile ricordare che l'art. 28 del DPR n. 313 del 2002, nella sua originaria formulazione, prevedeva che "Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi hanno diritto di ottenere i certificati di cui all'articolo 23 e all'articolo 27, relativo a persone maggiori di età, quando tale certificato è necessario per l'esercizio delle loro funzioni'.

L'art. 23, a sua volta, disponeva che "L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato generale, il certificato penale, il certificato civile di cui agli articoli 24, 25 e 26, senza motivare la richiesta". Non vi era, dunque, alcuna disposizione che esonerasse gli interessati dall'obbligo di dichiarazione dell'esistenza di decreti penali di condanna in sede di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorietà.

Tale obbligo è venuto meno solo a seguito delle successive modifiche introdotte dapprima con il d.lgs. 12 maggio 2016, n. 74 (il cui art. 12, co. 1, lett. I, ha introdotto il richiamo all'art. 28-bis, relativo al "certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione") e, soprattutto,

dall'art. 4, comma 1, lett. g), del d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122.

Nella sua nuova formulazione, l'art. 28 prevede, tra l'altro, che "L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all'articolo 24, comma 1". La lettera "e" dell'art. 24 in questione prevede che nel certificato siano riportate le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale ad eccezione di quelle relative, tra l'altro, ai decreti penali di condanna.

Come correttamente osservato dal Requirente, dunque, solo a seguito delle modifiche introdotte dapprima dal d.lgs. n. 74 e poi dal d.lgs. 122 del 2018, (le cui disposizioni, peraltro, per espressa previsione dell'art. 7, comma 1, sono entrate in vigore decorso un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale), il legislatore ha escluso l'obbligo di dichiarazione relativamente ai decreti penali di condanna, in quanto non risultanti nel certificato del casellario giudiziale.

Secondo il principio "tempus regit actum", alla data della sua sottoscrizione, ossia al 29 novembre 2012, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà doveva essere conforme ai dettami del DPR n. 313 del 2002 che, all'art.28, nella sua originaria formulazione, imponeva necessariamente al dichiarante la menzione del decreto penale di condanna, e

dunque anche quello emesso dal GIP presso il Tribunale di Palermo nel 2009, pretermesso dall'appellante in sede di richiesta di ausilio economico.

2.2 Né, in questa sede, possono essere utilmente invocati i - pur autorevoli - principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di cassazione, sez. II penale, circa la retroattività delle disposizioni introdotte dalle riforme del 2018 e del 2016: tali principi, infatti, riguardano esclusivamente la sussistenza del dolo nel reato di falso ideologico in atto pubblico, e sono dunque relegati al ristretto ambito penalistico, nel quale vige il principio del favor rei nel caso di successione di norme nel tempo.

Tale ipotesi di retroattività (pur subordinata alle condizioni previste dall'art. 2 c.p.), per la sua portata eccezionale e derogatoria rispetto al basilare principio di cui all'art. 11 delle preleggi ("la legge non dispone che per l'avvenire"), è certamente insuscettibile di applicazione analogica in ambito extra penale, e segnatamente in quello - distinto ed autonomo - della responsabilità amministrativa, la quale prescinde dalla sussistenza del reato, e che, ai fini dell'illiceità della condotta foriera di danno per l'erario, assume a riferimento le norme regolanti l'agire amministrativo in vigore all'epoca dei fatti.

Muovendo dalle considerazioni che precedono, non coglie nel segno l'assunto difensivo dell'appellante, che fa leva sulla possibilità di applicare la più mite disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 28 del DPR n. 313 del 2002, come novellata

nel 2016 e nel 2018, e dunque successivamente alla presentazione della dichiarazione nel novembre 2012.

Nel caso in esame, la domanda è stata prodotta in data 29 novembre 2012, quando la legge applicabile non poteva che essere il DPR n. 313 del 2002 nella sua originaria formulazione, pro tempore vigente, che imponeva la menzione del decreto penale di condanna da parte del richiedente il beneficio economico.

2.3 In questo senso era, del resto, inequivocabilmente orientato il bando, approvato il 24 febbraio 2012, attuativo della misura 1.4 "piccola pesca costiera", il quale consentiva l'erogazione di contributi a favore di piccoli proprietari e pescatori subordinatamente all'esistenza di determinati requisiti, da autocertificare, tra i quali la presenza di tutti i presupposti per contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione, e dunque anche l'assenza di precedenti penali per alcuni reati, tra cui quello di frode e sofisticazione alimentare di cui alla legge n. 283 del 1962.

Coerentemente con tali criteri, il sig. Aiello, in sede di partecipazione, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del 29 novembre 2012, ha affermato "di possedere tutti i presupposti per contrarre con la pubblica amministrazione, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ovvero di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna

divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno dello Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 c. 2 n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 bis c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capi II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt. 5, 6, e 12 della legge 283/1962"

Tale circostanza è, ad avviso di questa Corte, dirimente.

Così operando, il sig. Aiello ha taciuto la condanna, inflittagli dal GIP del Tribunale di Palermo con decreto penale del 29 aprile 2009, reso esecutivo il 5 gennaio 2012, per violazione delle norme sulla disciplina igienica della produzione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ai sensi dell'art. 5 lett. B della legge 30.04.1962 n. 283.

3. Con un correlato profilo di censura (terzo motivo), l'appellante sostiene di aver agito in buona fede, e comunque senza né dolo, né colpa, sul duplice presupposto che:

- non era tenuto - e tanto meno obbligato - ex lege a riferire alla competente amministrazione di avere riportato un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;

- nel modulo predisposto dall'Amministrazione, la descrizione dei reati sarebbe risultata complessa e difficilmente intelligibile per la sua elevata natura tecnica.

Sulla totale infondatezza della prima argomentazione il Collegio si è diffusamente soffermato in precedenza al punto 2, al quale rinvia.

Privo di pregio appare anche il secondo ordine di considerazioni, dal momento che il modulo predisposto dall'ente si limitava a menzionare l'assenza di precedenti penali, anche solo con decreto penale, per uno dei reati ivi chiaramente menzionati.

Appare del tutto inverosimile che l'Aiello, nel 2012, non si ricordasse dell'esistenza di un decreto penale di condanna emesso dal GIP nel 2009 e reso esecutivo il 5 gennaio 2012, dunque pochi mesi prima della dichiarazione (novembre 2012).

Le risultanze documentali in atti, al contrario, comprovano la natura dolosa e fraudolenta della condotta ascritta all'appellante, il quale, in sede di dichiarazione sostitutiva, nonostante la chiara formulazione del modulo e del bando, taceva l'esistenza di una - peraltro recente - condanna a suo carico per uno dei reati (quello di frode e sofisticazione alimentare di cui alla legge n. 283 del 1962) che, laddove correttamente dichiarata, gli avrebbe precluso l'ottenimento del contributo.

Anche sotto questo aspetto, dunque, la sentenza gravata merita integrale condivisione e conferma.

4. Con il terzo motivo d'appello, strettamente consequenziale ai precedenti, l'Aiello si duole del rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del Giudice di prime cure, il quale avrebbe indebitamente ravvisato, nella fattispecie, un'ipotesi di occultamento doloso del danno.

Sostiene, al riguardo, l'appellante di aver correttamente rappresentato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 29 novembre 2012, l'inesistenza di decreti penali a suo carico, conformemente alle risultanze del certificato del casellario che era tenuto a produrre.

Conseguentemente, l'azione in esame sarebbe, a suo avviso, intempestiva, in quanto, alla data di notifica dell'invito a dedurre (24 gennaio 2022), il termine quinquennale di prescrizione - iniziato a decorrere dalla data di presentazione della domanda di contributo (29 novembre 2012), o, al più tardi, dalle date dei pagamenti (l'ultimo dei quali erogato in data 12 maggio 2016) - sarebbe già spirato.

4.1 Tale tesi è stata avversata dall'Ufficio di Procura generale, secondo il quale il disvelamento del danno, dolosamente occultato per effetto delle condotte fraudolente poste in essere, andrebbe individuato nella data in cui l'Amministrazione avrebbe avuto contezza della falsità commessa (nella fattispecie, la segnalazione operativa qualificata da parte della Guardia di Finanza in data 3 luglio 2021), rispetto alla quale l'azione sarebbe tempestiva.

4.2 Al riguardo, il Collegio ritiene utile evidenziare che, secondo la regola generale contemplata dall'art. 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, il fatto dannoso non si perfeziona con il comportamento tenuto dai convenuti in difformità da quello previsto dalle norme, circostanza questa attinente alla condotta, ma nel momento in cui, verificandosi le conseguenze di quella condotta, si realizza l'eventus damni - quale effettivo depauperamento del patrimonio pubblico - e si abilita il Requirente all'esercizio dell'actio damni (Sez. I/ A, n. 304/2018). Tale principio - che ancora la decorrenza del termine alla commissione del "fatto dannoso" - è, come noto, derogato nell'ipotesi di occultamento doloso del danno.

Quest'ultimo, secondo la giurisprudenza prevalente e più recente, non deve necessariamente consistere in una "azione"; recenti orientamenti di questa Corte hanno ammesso, infatti, che l'occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (Sez. II/A, n.86/2019), per esempio attraverso un silenzio maliziosamente serbato su talune circostanze, in presenza di un dovere giuridico di farle conoscere (Sez. I/A n. 160/2021; Sez. III/A, n. 55/2017)".

Sul solco di tale orientamento, a fortiori è stato ritenuto ravvisabile l'occultamento doloso in presenza di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non veritiera ed

anzi fraudolenta, che ha consentito l'indebito ottenimento di contributi pubblici (Sez. Appello Sicilia n. 102/2021 e 192/2021; Sez. II/A n. 306/2022).

Presupposti, questi ultimi, che ricorrono senz'altro nella fattispecie all'odierno esame, nella quale il sig. Aiello, lungi dall'aver correttamente auto dichiarato, come sostenuto dalla difesa, di non avere riportato decreti penali, ha presentato una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fraudolenta, nella quale ha taciuto una circostanza che gli avrebbe precluso l'accesso ai benefici economici. Tale circostanza ha anche reso assai difficoltosa la scoperta della condotta illecita e del conseguente danno erariale, non a caso resa possibile soltanto all'esito di complesse indagini della Guardia di Finanza.

Ne consegue che, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della L. n.20/1994, il "dies a quo" della prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa va individuato con riferimento al momento in cui, a conclusione delle indagini avviate dalla Guardia di Finanza, sono state definitivamente scoperte, in tutti i loro risvolti, le operazioni fraudolentemente compiute dall' Aiello, che ha consentito all'Amministrazione di avere contezza della falsità commessa.

Poiché detta segnalazione risale al 3 luglio 2021, l'azione risarcitoria che ne è conseguita risulta certamente tempestiva.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i motivi introdotti con l'appello vanno integralmente respinti,

sussistendo, per contro, tutti i presupposti per affermare la responsabilità dell'odierno appellante, la cui condotta dolosa preclude qualsivoglia possibilità di riduzione dell'addebito.

6. In ipotesi sovrapponibile, questa Sezione di Appello si è già pronunciata in senso conforme con la recente sentenza n. 38/A/2023 del 22 giugno/6 luglio 2023.

7. Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione d'Appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe. Condanna l'appellante al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 83,92 (euro ottantatre/novantadue).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.

L'estensore

Il Presidente

(Salvatore Chiazzese)

(Vincenzo Lo Presti)

Firma digitale

Firma digitale

Sentenza depositata in Segreteria il 04/01/2024

Il Funzionario preposto

(Dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale